

**SULLA DESTINAZIONE DELL'ALLOGGIO SOCIALE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU**

Sentenza del 4.7.2025 n 313 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Viterbo, Sez. 1

Composizione

Presidente Dott. Aldo Maria Rolfo
Relatore Dott. Alessandro Tomassetti

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972

Avviso di accertamento Imu – Alloggio sociale – Abitazione principale – Onere
della prova – Ripartizione

Massima

In tema di IMU, la destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario corrisponde alla situazione ordinaria, secondo l'*id quod plerumque accidit* e, quindi, in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova, per affermare il contrario occorre che l'ente impositore provi le circostanze che inducono a ritenere che la situazione concreta sia diversa da quella ordinaria.

Rif. Normativi

D.L. 201/2011 – art 13, comma 2, lett b) e D.L. n. 102/2013 – art. 2, comma 4

Conformità

Corte di Giustizia Tributaria Viterbo Sez. 1 Sent. n. 313/2025

Anno pubb.

2025